COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

19.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 2 OTTOBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO FERRARI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (665);

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati (8);

PAG.

CARLOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115);

GORLA ed altri: Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni (138);

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149);

MARTINAT: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale (209);

MARTINAT ed altri: Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa (210);

PAG.

FRANCESE ed altri: Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro (376);

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro (394);

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile (622);

FERRARI MARTE ed altri: Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese (713);

TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (722);

RALLO ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati (900);

GIANNI ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni (1120);

MANCUSO ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali (1507);

GAROCCHIO ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale (1816) . . 3

FERRARI GIORGIO, *Presidente* . . . 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 17, 18

ARISIO LUIGI 6

BIANCHI FORTUNATO 18

BONALUMI GILBERTO, *Relatore* . . . 5, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19

BORRUSO ANDREA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 5, 10, 12, 13, 17

FERRARI MARTE 10, 11, 18, 19

FRANCESE ANGELA 12, 18, 19

FOSCHI FRANCO 6, 12, 18

GAROCCHIO ALBERTO 12, 13

GIANNI ALFONSO 18

MANCINI VINCENZO 19

PALLANTI NOVELLO 6, 17

TRAPPOLI FRANCO 6

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme sulla categoria professionale dei quadri aziendali (2030);

D'INIZIATIVA POPOLARE: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (13);

MARTINAT ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile concernente il riconoscimento dei quadri intermedi (62);

BOZZI ed altri: Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro della categoria professionale dei quadri aziendali (134);

BUBBICO ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (152);

IANNIELLO: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (294);

ARISIO ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile (482);

MAZZOTTA ed altri: Modifiche al primo comma dell'articolo 2095 del codice civile (517);

BELLUSCIO ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi (628);

FORMICA ed altri: Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con riferimento ai quadri intermedi (704);

MONTESSORO ed altri: Definizione della nozione di quadro intermedio nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e norme in materia di formazione professionale (729);

FERRARI MARTE: Modifica del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile (786);

TRANTINO ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e delle loro associazioni professionali rappresentative (1005) 19

FERRARI GIORGIO, *Presidente, Relatore* . 19, 20

La seduta comincia alle 15,30.

MARTE FERRARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Belardi Merlo, Birardi, Degennaro, Gasparotto, Lattanzio, Lodi Faustini Fustini, Lombardo, Pochetti e Scotti, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Cavagna, Riccardi, Bernardi, D'Ambrogio, Corsi, Antonellis, Bianchini, Martellotti e Righi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (665); della proposta di legge di iniziativa popolare: Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati (8); e delle proposte di legge Carlotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115); Gorla ed altri: Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni (138); Cristofori ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149); Martinat: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale (209); Martinat ed altri: Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa (210); Francese ed altri: Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro (376); Belardi Merlo ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro (394); Consiglio regionale del Piemonte: Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile (622); Ferrari Marte ed altri: Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese (713); Tedeschi ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (722); Rallo ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati (900); Gianni ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni (1120); Mancuso ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali (1507) e Garocchio ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale (1816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro »; della proposta di legge d'iniziativa popolare: « Norme sui licenziamenti individuali e sulla attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati »; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane »; Gorla ed altri: « Norme in ma-

teria di cassa per l'integrazione guadagni »; Cristofori ed altri: « Disciplina del contratto di tirocinio »; Martinat: « Norme per l'utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale »; Martinat ed altri: « Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa »; Francese ed altri: « Norme per la istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro »; Belardi Merlo ed altri: « Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro »; Consiglio regionale del Piemonte: « Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile »; Ferrari Marte ed altri: « Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese »; Tedeschi ed altri: « Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati »; Gianni ed altri: « Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni »; Mancuso ed altri: « Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali » e Garocchio ed altri: « Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale ».

Nel constatare che ancora non è presente il rappresentante del Governo, devo far presente che, su mia richiesta, il Presidente della Camera ci ha concesso di tenere seduta contestualmente ai lavori dell'Assemblea; tuttavia, devo ugualmente sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,20, è ripresa alle 17,45.

PRESIDENTE. Proseguiamo nella discussione dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti.

Comunico che il deputato Francese ha ritirato il suo subemendamento 0. 2. 16. 1. Faccio altresì presente che sono stati presentati i seguenti altri emendamenti, sempre all'articolo 2:

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire e confermare i membri di ogni commissione regionale per l'impiego in modo tale che questa risulti così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa, con funzioni di vice-presidente;

da due membri designati dal Consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;

da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale;

da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano regionale, purché rappresentate nel CNEL.

2. 17.

FRANCESE E I DEPUTATI DEL GRUPPO DEL PCI.

All'articolo 2, comma 1, sostituire la parola: nove *con la parola*: sei, *e aggiungere di seguito le seguenti*: da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle imprese a partecipazione statale, uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale; uno designato dalle

associazioni dei datori di lavoro operanti in agricoltura e almeno uno designato dalle associazioni dei lavoratori autonomi.

2. 20.

FERRARI MARTE, TRAPPOLI.

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole da: nove membri *fino alla fine con le seguenti*:

da nove membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno tre saranno designati dalle associazioni delle imprese industriali private;

uno dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale;

uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare importanza dal punto di vista occupazionale;

uno dalle associazioni dei datori di lavoro non industriali;

due dalle associazioni dei lavoratori autonomi non agricoli;

uno dai lavoratori autonomi agricoli.

2. 19.

FERRARI GIORGIO.

All'articolo 2, comma 1, sostituire l'ultimo periodo, dalle parole: da nove membri *fino alla fine, con le seguenti parole*: da 7 membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori anche agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da 7 membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale tenuto conto della loro rappresentatività a livello regionale. La composizione è così determinata: 3 membri dell'industria, di cui uno alle associazioni delle imprese a partecipazione statale; 2 all'agricoltura di cui uno alla coltivatori diretti, 1 al commercio; ed 1 all'artigianato.

Su designazione delle organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale tenuto conto della rappresentatività a livello nazionale, il Ministro del lavoro nomina un rappresentante del movimento cooperativo che partecipa, con diritto di voto, alle delibere concernenti materie di interesse della cooperazione.

2. 18.

IL RELATORE.

È stato inoltre presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 2. 17, ultimo alinea, sostituire le parole da: due membri designati *fino a*: sul piano regionale, *con le seguenti*: uno designato dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e uno designato dalle associazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

0. 2. 17. 1.

IL GOVERNO.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il subemendamento del Governo 0. 2. 17. 1 riprende il contenuto dell'emendamento 2. 16 presentato dal Governo nella precedente seduta, che non tendeva a modificare sostanzialmente il primo comma dell'articolo 2, ma aveva intento di specificazione: pertanto, il Governo lo ha proposto anche come subemendamento all'emendamento Francese 2. 17.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Premesso che sono contrario sia all'emendamento 2. 17 del gruppo comunista che al subemendamento del Governo, vorrei osservare che l'articolo 2 rappresenta il « cuore » di questo nostro nuovo modo di affrontare i temi del mercato del lavoro. Rilevo, esaminando tutti gli emendamenti presentati, che siamo sostanzialmente d'accordo sulla struttura di questo nuovo or-

ganismo, che si differenzia sia quanto alla rappresentanza che alle funzioni. Con il mio emendamento, io ho tentato di operare una sintesi. Comunque, credo che siamo tutti d'accordo su chi debba gestire la commissione regionale e come, mentre abbiamo opinioni diverse sul numero dei componenti necessari al fine di assicurare una migliore rappresentatività, e quindi funzionalità ed efficienza a questo organo, per cui auspico che su questo punto il Governo o il presidente avanzino una proposta risolutiva.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, anche con l'ausilio del Governo trovo difficile esperire una mediazione ulteriore. Questa dovrebbe essere tentata dai gruppi, che non so se si siano consultati dopo l'ultima seduta. In ogni caso, mi pare che il risultato sia la presentazione di nuovi emendamenti...

Prima di passare alla votazione, desidero rendere una dichiarazione: so che l'elevato numero dei componenti può rendere più farraginoso il funzionamento della commissione, però, dobbiamo anche renderci conto che nel nostro paese l'articolazione sociale è sempre più aumentata (e non mi sembra che siamo in una fase di contrazione), e che sono sorti nuovi gruppi sociali che man mano rivendicano anch'essi diritto ad essere rappresentati. A mo' d'esempio, dico che, se i rappresentanti del settore industriale dovessero essere portati a tre, contando anche le aziende a partecipazione statale, non si saprebbe più che proporzione vi debba essere fra le varie associazioni. Pertanto, il mio parere è che possiamo mantenere, come previsto nel mio emendamento 2. 19, il numero di nove membri, articolando meglio le rappresentanze, cioè tenendo conto non solo dell'aspetto quantitativo, ma anche della qualità rappresentativa. Se i gruppi ritengono sia ancora possibile una mediazione su questo punto, potrei sospendere brevemente la seduta allo scopo, ma credo che l'unica vera soluzione sia il voto.

FRANCO FOSCHI. Anch'io credo che il voto, quando è necessario, sia l'unica soluzione, ma pur sempre non si tratta di mediazione, perché dal voto su un emendamento come questo emerge solo un riscontro numerico. Il tentativo del relatore è di cercare d'interpretare l'esigenza, sottolineata dal presidente, di avere un numero sufficientemente ampio di membri per dare spazio alle rappresentanze. Le differenze tra i vari emendamenti non riguardano tanto il merito del problema, quanto l'accentuazione maggiore o minore della presenza di qualche componente. Mi sembra che il testo del relatore costituisca la migliore sintesi; se lo assumessimo, come del resto abbiamo fatto per il testo complessivo elaborato dal collega Bonalumi, come punto di riferimento, modificando qualche aspetto particolare, forse riusciremmo ad ottenere il consenso di tutti i gruppi; diversamente, preferirei ci fosse un po' di tempo per approfondire il problema, e quindi chiederei una breve sospensione della seduta, perché mi pare che abbiamo cominciato l'esame del provvedimento in modo non adeguato, cioè dividendoci su un aspetto su cui si può trovare un'ampia convergenza.

LUIGI ARISIO. Concordo con le considerazioni svolte dal collega Foschi.

FRANCO TRAPPOLI. Per evitare una sospensione della seduta, considerato che i nostri lavori hanno già subito troppi slittamenti, a nome del gruppo socialista invito a modificare l'emendamento del relatore 2. 18, portando ad otto il numero dei membri, per venire così incontro all'esigenza prima manifestata dal presidente (in questo numero sarebbe infatti compreso anche il rappresentante del movimento cooperativo, la cui designazione deve avvenire però su base regionale), e sopprimendo le parole: « di cui uno alla coltivatori diretti ». Su queste basi, credo che il nostro gruppo potrebbe esprimere un voto favorevole e ritirare il proprio emendamento 2. 20.

NOVELLO PALLANTI. Abbiamo cominciato i nostri lavori con un'ora di ritardo a causa dell'assenza del rappresentante del

Governo ed ora stiamo procedendo in maniera confusa! Pertanto, signor presidente nell'invitarla a far sì che la discussione si svolga in modo ordinato, mi dichiaro contrario ad una eventuale sospensione della seduta, perché i gruppi hanno già espresso chiaramente il proprio pensiero sugli emendamenti: adesso, non rimane che votare.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Concordo su quanto ha detto poc'anzi l'onorevole Trappoli. Accetto altresì, di modificare il mio emendamento 2. 18 nel seguente modo:

All'articolo 2, comma 1, sostituire l'ultimo periodo, dalle parole: da nove membri, *fino alla fine, con le seguenti*:

da 8 membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori anche agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da 8 membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale tenuto conto della loro rappresentatività a livello regionale.

La composizione è così determinata:

3 membri dell'industria, di cui uno alle associazioni delle imprese a partecipazione statale; 2 all'agricoltura; 1 al commercio; 1 all'artigianato ed 1 al movimento cooperativo.

PRESIDENTE. Dichiaro di aderire all'emendamento 2. 18 del relatore, come riformulato e ritiro il mio emendamento 2. 19.

Comunico che il rappresentante del Governo ha ritirato il subemendamento 0. 2. 17. 1 e l'emendamento 2. 16, comunico altresì che gli onorevoli Ferrari Marte e Trappoli hanno ritirato il loro emendamento 2. 20.

Poiché l'approvazione dell'emendamento Francese 2. 17 importa una pronuncia della Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di massima.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla Commissione affari costituzionali l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

L'emendamento 2. 18 del relatore è così precluso.

Do ora lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

(*Compiti delle commissioni regionali per l'impiego*).

1. Le Commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa e in particolare:

a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della Commissione centrale per l'impiego di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, secondo le linee da questa indicate; svolgono inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

b) collaborano all'organizzazione, da parte dell'amministrazione regionale, delle necessarie attività di orientamento e di formazione professionale, nonché di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolarne l'occupazione in attività predeterminata;

c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la procedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità;

d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla Regione;

e) stabiliscono, in deroga all'articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione;

f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di Cassa integrazione guadagni straordinaria e delle eventuali proroghe;

g) possono, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonché alla natura delle varie richieste di assunzione, determinare criteri e procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori, diversi da quelli in vigore.

2. Per i dipendenti da Enti pubblici nazionali, chiamati a far parte delle Segreterie tecniche delle Commissioni centrali e regionali per l'impiego, nonché delle agenzie di cui al successivo articolo 17, gli oneri relativi al loro trattamento economico, comprensivo di qualsiasi compenso ed emolumento corrisposti ad altri dipendenti dell'Ente di appartenenza, restano a carico di quest'ultimo fin dal momento del comando.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « di direzione », *con le seguenti*: « nell'ambito delle direttive generali impartite dal Ministro del lavoro, sentita la Commissione centrale per l'impiego ».

3. 8.

IL RELATORE.

All'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: « di direzione » *e, dopo la parola* « lavoro », *aggiungere le seguenti*: « nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministero del lavoro ».

3. 1.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DELLA DC.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), *dopo la parola*: « regionale », *aggiungere le seguenti*: « e nazionale ».

3. 12.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DELLA DC.

All'articolo 3, lettera c), *dopo la parola*: « sostitutivi », *aggiungere le seguenti*: « ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464 ».

3. 5.

FERRARI MARTE, TRAPPOLI, CRESCO, ARTIOLI.

All'articolo 3, lettera e), *dopo la parola*: « circoscrizionali », *aggiungere le seguenti*: « modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e ».

3. 6.

FERRARI MARTE, CRESCO, TRAPPOLI, BARBALACE, ARTIOLI.

All'articolo 3, sopprimere la lettera f).

3. 3.

ARISIO.

All'articolo 3, sopprimere la lettera g).

3. 2.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DELLA DC.

All'articolo 3, lettera g), *sopprimere le parole*: « criteri e ».

3. 11.

FERRARI MARTE, BARBALACE, TRAPPOLI, CRESCO.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente lettera*:

« *h*) la Commissione regionale per l'impiego, qualora esistano fondati motivi per ritenere sussistenti pratiche di sistematica violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e lavoratrici può effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità nell'accesso al lavoro. I datori di lavoro sono tenuti a fornire giustificazione dei criteri e dei motivi oggetto delle selezioni ».

3. 9.

GOVERNO.

All'emendamento 3. 9 del Governo, comma 1, lettera h), *dopo la parola*: « ritenere », *sostituire le parole*: « sussistenti pratiche di sistematica » *con le seguenti*: « per ritenere che sussista violazione ».

0. 3. 9. 1.

BELARDI MERLO.

All'emendamento 3. 9 del Governo, comma 1, lettera h), *sostituire le parole*: « I datori di lavoro », *fino a*: « delle selezioni », *con le seguenti*: « In caso di violazione si applicano le norme contenute nell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ».

0. 3. 9. 2.

BELARDI MERLO.

All'articolo 3 sopprimere il comma 2.

3. 7.

FERRARI MARTE, ARTIOLI, CRESCO, BARBALACE, TRAPPOLI.

All'articolo 3 sopprimere il comma 2.

3. 10.

GOVERNO.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-*bis*.

(*Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, e circoscrizionali*).

1. Ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali per l'impiego è corrisposto un gettone giornaliero di presenza, le cui modalità e misure saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I suddetti componenti delle commissioni che siano lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il tempo necessario per partecipare ai lavori delle commissioni.

3. 01.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DELLA DC.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-*bis*.

(*Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali*).

1. Ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali per l'impiego è corrisposto un gettone giornaliero di presenza, le cui modalità e mi-

sure saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I componenti delle commissioni di cui al precedente comma che siano lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il tempo necessario per partecipare ai lavori delle commissioni stesse.

3. 02.

IL RELATORE.

All'articolo 3 sostituire la lettera c) *con le seguenti parole*: « possono con propria deliberazione consentire che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità; ».

3. 13.

BALBO CECCARELLI, MANCUSO.

All'articolo 3, lettera f), *dopo le parole*: « possono esprimere parere » *aggiungere la seguente*: « consultivo ».

3. 14.

BALBO CECCARELLI, MANCUSO.

All'articolo 3, la disposizione prevista al primo comma lettera g) *costituirà autonoma disposizione, da inserire dopo l'articolo 18, con il seguente titolo*: « Ulteriori attribuzioni delle commissioni regionali dell'impiego ».

3. 15.

IL RELATORE.

MARTE FERRARI. Tenuto conto dell'andamento delle precedenti votazioni sull'articolo 2, desidererei conoscere dal Presidente il criterio secondo il quale avviene la messa in votazione degli emendamenti. Invito poi il rappresentante del Governo a rispettare l'orario di convocazione delle sedute di Commissione in modo da consentire l'approvazione, in tempi brevi, dei provvedimenti posti all'ordine del giorno, così come auspicato dalla generalità delle forze politiche.

PRESIDENTE. Sulla seconda delle sue osservazioni sono d'accordo. Devo però rilevare che all'inizio della seduta odierna sono stati presentati cinque emendamenti e che tutti avevano il diritto di conoscerli e di intervenire.

Per quanto riguarda, invece, la sua prima osservazione, relativa all'ordine di votazione degli emendamenti, faccio presente che la votazione dell'emendamento comunista 2. 17 ha preceduto la votazione dell'altro emendamento analogo, essendo esso interamente sostitutivo del primo comma dell'articolo 2 e distanziandosi più dell'altro dal testo originario.

Qual'è il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 3 ?

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti dei deputati Garocchio 3. 1, Balbo Ceccarelli 3. 13 e 3. 14, Ferrari Marte 3. 6, Arisio 3. 3, Garocchio 3. 2, Ferrari Marte 3. 11, nonché ai subemendamenti Belardi Merlo 0. 3. 9. 1 e 0. 3. 9. 2. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti Garocchio 3. 12, Marte Ferrari 3. 5 e 3. 10 del Governo, e invito pertanto il deputato Marte Ferrari a ritirare il suo identico emendamento 3. 7. Mi dichiaro altresì favorevole all'emendamento 3. 9 del Governo, a condizione che sia soppresso l'ultimo inciso; raccomando poi l'approvazione degli emendamenti da me presentati 3. 8 e 3. 15, nonché dell'articolo aggiuntivo 3. 02, ed invito correlativamente i deputati del gruppo della democrazia cristiana a ritirare il loro identico articolo aggiuntivo 3. 01.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti Balbo 3. 13 e 3. 14, Ferrari Marte 3. 6, Arisio 3. 3, Garocchio 3. 2, Ferrari Marte

3. 11, nonché al subemendamento Belardi Merlo 0. 3. 9. 2; mi rimetto alla Commissione per gli emendamenti 3. 8 e 3. 15 del relatore e Garocchio 3. 1. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti Garocchio 3. 12, Ferrari Marte 3. 5, al subemendamento Belardi Merlo 0. 3. 9. 1, nonché all'articolo aggiuntivo 3. 02 del relatore ed invito, anch'io, i deputati della democrazia cristiana a ritirare l'identico articolo aggiuntivo 3. 01. Raccomando quindi alla Commissione l'approvazione degli emendamenti 3. 9 e 3. 10 del Governo, ed invito, correlativamente, il deputato Ferrari Marte a ritirare il suo identico emendamento 3. 7. Infine, non ritengo accoglibile l'indicazione del relatore volta a sopprimere l'ultimo inciso dell'emendamento 3. 9 del Governo.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Ribadisco di essere favorevole all'emendamento del Governo 3. 9, ad eccezione dell'ultimo periodo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 3. 8.

(*È respinto*).

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Garocchio 3. 1.

Pongo in votazione l'emendamento Garocchio 3. 12.

(*È approvato*).

Avverto che, in caso di approvazione dell'emendamento Balbo Ceccarelli e Mancuso 3. 13, l'emendamento Ferrari Marte 3. 5 si dovrà intendere precluso.

MARTE FERRARI. In questo caso trasformerò il mio emendamento in subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Balbo 3. 13.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Marte Ferrari 3. 5.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Marte Ferrari 3. 6.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Arisio 3. 3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Balbo 3. 14.

(*È respinto*).

Comunico che l'emendamento 3. 2 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento Marte Ferrari 3. 11.

MARTE FERRARI. Raccomando alla Commissione l'approvazione di questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importa il parere della Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di massima, cioè ai fini dell'invio alla predetta Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 3. 15 del relatore.

MARTE FERRARI. Chiedo che il relatore illustri compiutamente i motivi che lo hanno indotto a presentare questo emendamento.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Ho chiesto di trasferire la disposizione in esame dopo l'articolo 18 perché si avrà il seguente nuovo titolo: « Ulteriore attribuzione delle commissioni regionali dell'impiego ». E ciò per far sì che quanto previsto dalla lettera *g*) del primo comma sia estendibile a tutte le commissioni regionali.

In ogni caso, mi riservo di illustrare meglio la questione quando arriveremo a quel punto dell'articolato.

ANGELA FRANCESE. Non capisco quale sia la logica di questo spostamento, cioè perché la competenza della commissione regionale per l'impiego, prevista all'articolo 3, primo comma, lettera *g*), debba essere inserita nelle competenze in materia di sperimentazione.

Non sono favorevole all'emendamento presentato dal relatore, perché questa specifica competenza può essere attribuita alle commissioni regionali per l'impiego che non effettuino la sperimentazione.

ALBERTO GAROCCHIO. A me sembra che la richiesta del relatore non sia peregrina, perché tutto il disposto della lettera *g*) è fortemente innovativo. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, in Lombardia ne avvertiamo un assoluto bisogno; tuttavia, ci sembra che questa materia sia per sua natura sperimentale.

L'ultima frase della lettera *g*) recita: « determinare criteri e procedure per l'avviamento dei lavoratori, diversi da quelli in vigore ». Quel « diversi » implica una sperimentazione, e mi sembra perciò prudente prevedere tre anni di sperimentazione prima di giungere a conclusioni che saranno certamente positive.

FRANCO FOSCHI. Sono favorevole all'emendamento proposto dal relatore che non mi pare dovrebbe sollevare difficoltà, poiché siamo perfettamente d'accordo sul contenuto del comma, del quale non si chiede alcuna modifica, ma soltanto un trasferimento, per omogeneità di materia e per correttezza di collocazione, nella sede idonea, che è quella relativa alla sperimentazione. Dove è ora collocato, esso rappresenta un'appendice che sembra addirittura contraddire tutto il testo dell'articolo 3; basta solo far riferimento all'ultima frase, che è stata ora riletta, che consentendo di determinare criteri e procedure per l'avviamento dei lavoratori diversi da quelli in vigore, sembra rendere inutile tutto il resto dell'articolo, che regola in modo nuovo la materia.

Siamo d'accordo che questo elemento sia positivo in termini di flessibilità del meccanismo, però va collocato nella parte relativa alla sperimentazione, quindi nell'articolo 18-*bis*.

Mi pare non vi sia materia di controversia, perché nella sostanza siamo d'accordo. Sappiamo tutti che la sperimentazione è un elemento dinamico da inserire in una legislazione che non può essere considerata definitiva. Ecco per quale motivo dobbiamo cercare di trovare un accordo su questo punto.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 3. 15 del relatore.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Belardi Merlo 0. 3. 9. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Belardi Merlo 0. 3. 9. 2.

(*È respinto*).

Passiamo ora all'emendamento 3. 9.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Credo che le perplessità sollevate dal relatore riguardino la parola « giustificazione », collocata nell'ultimo periodo. Pertanto modifico l'emendamento nel senso di sostituire ad essa la parola « informazioni ».

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Sarei d'accordo sull'ultimo periodo dell'emendamento 3. 9 se il Governo lo modificasse in questo senso: « I datori di lavoro sono tenuti a fornire i criteri oggetto delle selezioni ».

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sta bene, onorevole relatore. Si potrebbe allora formulare l'ultimo periodo così: « I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi oggetto delle selezioni ».

PRESIDENTE. Ritengo che sia meglio usare l'espressione « motivi delle selezioni », e non: « motivi oggetto delle selezioni ».

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Modifico l'emendamento nel senso suggerito da ultimo dal presidente.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole su tale nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo 3. 9, nella nuova formulazione, avvertendo che, ove approvato, lo trasmetterò alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3. 10, avvertendo che, ove approvato, lo trasmetterò alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere.

(*È approvato*).

L'identico emendamento Marte Ferrari ed altri 3. 7 risulta pertanto assorbito.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 3. 01.

ALBERTO GAROCCHIO. Lo ritiriamo, signor presidente, aderendo all'invito del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo del relatore 3. 02, avvertendo che, ove approvato, lo trasmetterò alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 4.

(*Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale*).

La direzione generale del collocamento della manodopera assume la denominazione di direzione generale per l'impiego.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(*Osservatorio del mercato del lavoro*).

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'osservatorio nazionale del mercato del lavoro, il quale, sentita la commissione di cui al terzo comma:

a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi della manodopera, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto con le analoghe rilevazioni promosse nell'ambito comunitario;

b) elabora e pubblica i dati relativi;

c) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali;

d) effettua studi sull'evoluzione della professionalità.

2. Le attività dell'osservatorio nazionale ed il coordinamento con quelle degli osservatori regionali sono affidati ad uno dei dirigenti generali con funzioni di consigliere ministeriale di cui all'articolo 3

del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479; lo stesso è componente della commissione centrale per l'impiego.

3. Presso l'osservatorio nazionale è istituita apposita commissione tecnica, nominata con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta dal dirigente generale di cui al comma precedente e da altri dieci membri esperti designati rispettivamente dal ministro della funzione pubblica, dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, dall'ISTAT, dal ministro del bilancio e della programmazione economica, dal ministro della pubblica istruzione, dall'ISCO, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La commissione è incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, ne promuove l'affinamento e il miglioramento, definisce le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti.

4. Per l'adempimento delle proprie funzioni l'osservatorio nazionale si avvale degli osservatori del mercato del lavoro istituiti dalle regioni. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1983, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 545, il ministro del lavoro e della previdenza sociale stipula convenzioni con le regioni che abbiano istituito o che intendano istituire propri osservatori.

5. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici regionali dell'ISTAT.

6. La direzione generale dell'impiego presenta alla Commissione centrale dell'impiego, entro il 31 luglio di ogni anno, un rapporto sulla manodopera utilizzando i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del lavoro. Nell'ambito della stessa direzione generale opera la segreteria tecnica della Commissione centrale per l'impiego.

7. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di studi e ricerche rientranti nelle proprie finalità istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale potrà stipulare, con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni.

8. Per far fronte alle necessità di personale derivanti dai compiti di cui al presente articolo, l'ISTAT potrà richiedere il comando di personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici e da enti locali in possesso di professionalità specifica ovvero da formare entro un mese dal comando nonché, in via eccezionale e per motivate esigenze, procedere all'assunzione di esperti di qualificata e riconosciuta competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata non superiore a due anni.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Direzione generale per l'osservatorio sul mercato del lavoro, incorporando le strutture della segreteria tecnica della Commissione centrale per l'impiego, per l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) programmazione ed organizzazione delle rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto con le analoghe rilevazioni promosse nell'ambito comunitario;

b) coordinamento delle indagini e delle rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali;

c) elaborazione di stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro;

d) pubblicazione e diffusione delle informazioni sulle materie di cui ai punti precedenti.

2. Presso l'osservatorio nazionale è istituita apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta dal dirigente generale di cui al comma precedente e da altri dieci membri esperti designati rispettivamente dal Ministro della funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dall'ISTAT, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della pubblica istruzione, dall'ISCO, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La Commissione è incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, ne promuove l'affinamento e il miglioramento, definisce le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti.

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni nelle regioni che abbiano istituito o che intendano istituire osservatori sul mercato del lavoro, l'Osservatorio nazionale si avvarrà dei predetti osservatori sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la regione interessata.

4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici regionali dell'ISTAT.

5. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di studi e ricerche rientranti nelle proprie finalità istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori potrà stipulare apposite convenzioni con istituti ed enti di ricerca.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 31 luglio di ogni anno, presenta un rapporto sulla manodopera, utilizzando i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del lavoro.

7. Per far fronte alle necessità di personale derivanti dai compiti di cui al presente articolo, l'ISTAT potrà richiedere il comando di personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici e da enti locali in possesso di professionalità specifica ovvero da formare entro un mese dal comando nonché, in via eccezionale e per motivate esigenze, procedere all'assunzione di esperti di qualificata e riconosciuta competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata non superiore a due anni.

5. 10.

GOVERNO.

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: presso il, *aggiungere le seguenti*: Gabinetto del.

5. 1.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DELLA DC.

All'articolo 5, sostituire il comma 2, con il seguente:

Le attività dell'osservatorio nazionale ed il coordinamento con quelle degli osservatori regionali sono svolte da una apposita Direzione generale, da istituire presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Dirigente generale preposto è segretario della commissione centrale dell'impiego.

5. 6.

CRESCO, FERRARI MARTE, ARTIOLI, TRAPPOLI.

All'articolo 5, comma 3, dopo le parole: dal ministro della pubblica istru-

zione *aggiungere le seguenti*: dal ministro del tesoro.

5. 11.

IL RELATORE.

All'articolo 5, sopprimere il comma 4.

5. 2.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DELLA DC.

All'articolo 5 sostituire il comma 4 con il seguente: Per l'adempimento delle proprie funzioni nelle regioni che abbiano istituito o che intendono costituire osservatori sul mercato del lavoro, l'osservatorio nazionale si avvarrà dei predetti osservatori sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la regione interessata.

5. 14.

TRAPPOLI.

All'articolo 5, comma 6, sostituire le parole: la direzione generale per l'impiego *con le seguenti*: il Ministro del lavoro.

5. 3.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DELLA DC.

All'articolo 5, comma 6, sostituire le parole: La direzione generale dell'impiego *con le seguenti*: Il Ministro del lavoro.

5. 8.

IL RELATORE.

All'articolo 5, comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 4.

GAROCCHIO E I DEPUTATI DEL GRUPPO DELLA DC.

L'articolo 5, comma 6, è sostituito dal seguente:

L'osservatorio è tenuto a fornire alla commissione centrale per l'impiego, entro il 31 luglio di ogni anno, un rapporto sull'andamento complessivo del mercato del lavoro. Nell'ambito dell'osservatorio del lavoro opera la segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego.

5. 7.

CRESCO, FERRARI MARTE, ARTIOLI, TRAPPOLI, BARBALACE.

All'articolo 5, comma 7, sostituire le parole: l'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale, *con le seguenti*: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. 12.

IL RELATORE.

All'articolo 5, comma 8, sostituire le parole: da formare entro un mese *con le seguenti*: adeguabile alle nuove mansioni entro sei mesi.

5. 9.

IL RELATORE.

All'articolo 5, comma 8, sopprimere le parole da: nonché, *fino alla fine del comma.*

5. 13.

IL RELATORE.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento del Governo 5. 10 e propongo di riferire gli altri emendamenti come subemendamenti ad esso.

PRESIDENTE. Allora sarà necessario sospendere brevemente la seduta.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ritiro l'emendamento 5. 10 e ne presento degli altri.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti nuovi emendamenti:

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

« Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro. Essa svolge le funzioni

della Segreteria tecnica della Commissione centrale per l'impiego ed inoltre:

a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto con le analoghe rilevazioni promosse nell'ambito comunitario;

b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali;

c) elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro;

d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui ai punti precedenti ».

5. 15.

Al comma 3, sostituire le parole: « generale di cui al comma precedente », *con le seguenti*: « della Direzione generale ».

5. 16.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 luglio di ogni anno redige un rapporto sulla manodopera utilizzando i dati e le analisi dell'Osservatorio del mercato del lavoro ».

5. 17.

NOVELLO PALLANTI. La collega Francese ed io facciamo nostro l'emendamento del Governo 5. 10.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta brevemente.

La seduta, sospesa alle 17,20, è ripresa alle 17,45.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5. 10 presentato dal Governo e fatto proprio dal gruppo comunista.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero spiegare le ragioni per le quali il Governo ha ritirato l'emendamento 5. 10 e ne ha presentati altri. Chi ha avuto occasione di leggere gli emendamenti del Governo, può verificare che il contenuto non è stato modificato. È cambiata soltanto la dizione formale, che diviene più tecnica rispetto alla precedente.

MARTE FERRARI. Desidero chiedere ai colleghi del gruppo comunista, che hanno fatto proprio l'emendamento sostitutivo del Governo, di esaminare meglio la questione e dichiaro che voterò a favore dei nuovi emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 5. 10, ritirato dal Governo e fatto proprio dal gruppo comunista.

(*È respinto*).

GILBERTO BONALUMI, *Relatore.* Sono favorevole agli emendamenti 5. 15, 5. 16 e 5. 17 del Governo, nonché agli emendamenti Trappoli 5. 14, Garocchio 5. 3 e 5. 4; chiedo poi ai presentatori il ritiro dell'emendamento Cresco 5. 7 e mi dichiaro contrario agli altri.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Chiedo ai presentatori il ritiro dell'emendamento Garocchio 5. 1; mi dichiaro contrario agli emendamenti 5. 11, 5. 3, 5. 8, 5. 12, 5. 9 e 5. 13, mentre ritengo che lo emendamento 5. 7 sarebbe assorbito (o precluso) dall'emendamento 5. 16 del Governo.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, avverto che è stata comunicata una sostituzione, che non può essere accettata dalla presidenza poiché l'onorevole Balbo è già intervenuta nel corso della seduta.

Pongo in votazione l'emendamento 5. 15 del Governo.

(*È approvato*).

FORTUNATO BIANCHI. Ritiriamo l'emendamento Garocchio 5. 1, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cresco 5. 6.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 16 del Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 5. 11 del relatore.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Ho presentato questo emendamento per ottemperare al parere della Commissione bilancio, ma sono disposto a ritirarlo, dopo il parere prima espresso dal Governo.

PRESIDENTE. Trattandosi di una condizione posta dalla Commissione bilancio, possiamo soltanto chiedere alla Commissione un riesame del parere.

MARTE FERRARI. La Commissione bilancio è competente nelle questioni di spesa, ma questo emendamento non presenta un problema del genere. Gli osservatori nazionali sono composti dal ministro della funzione pubblica, dal ministro del lavoro, dal ministro del bilancio e dal ministro della pubblica istruzione, quindi non si capisce perché la Commissione bilancio dovrebbe riesaminare questa disposizione, se da noi modificata.

ANGELA FRANCESE. Sono d'accordo, non si capisce perché debba essere prevista la presenza anche del ministro del tesoro, visto che la competenza di questa commissione tecnica è di carattere economico e che è già prevista la presenza del ministro del bilancio.

ALFONSO GIANNI. Faccio osservare che nel nostro testo poniamo un vincolo numerico, quello di 10 membri. Se noi aggiungessimo anche il ministro del tesoro, supereremmo il « tetto » che abbiamo posto, in base a una scelta che compete solo a noi.

FRANCO FOSCHI. Signor presidente, questo parere della Commissione bilancio è fondato su una errata informazione della stessa Commissione. Non si tratta quindi di contraddirla, ma di fornirle informazioni più esatte sulla natura dei provvedimenti che sono in discussione. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 5. 12, l'errore è fondato sulla ipotesi che l'ISFOL sia un organo tecnico del Ministero del lavoro, mentre è un ente di ricerca classificato dalla legge n. 70, con una sua autonomia, un consiglio di amministrazione, uno statuto e con una precisa disposizione statutaria per cui risponde agli orientamenti programmati annuali del ministro. Per tutto il resto, svolge compiti che non sono connessi solo a quelli del Ministero del lavoro, ma anche alle regioni e alle parti sociali; prevalentemente, esso svolge anzi attività estranea al Ministero del lavoro. Impedire all'ISFOL di stipulare convenzioni significa paralizzarne l'attività in un momento in cui gli vengono attribuite altre competenze. Poiché non si possono sottrarre ad esso tali nuove competenze, che sono definite dalla legge n. 70 per gli enti di ricerca, si può pensare che la Commissione bilancio abbia espresso il proprio parere sulla base di informazioni errate. E ciò vale anche per gli emendamenti del relatore 5. 11 e 5. 13.

PRESIDENTE. Propongo dunque di richiedere alla Commissione bilancio di riesaminare il parere sugli emendamenti 5. 11, 5. 12, 5. 13.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Garocchio 5. 2.

FORTUNATO BIANCHI. Lo ritiriamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Trappoli 5. 14, avvertendo

che, ove approvato, lo trasmetterò alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 17 del Governo.

(*È approvato*).

Dichiaro pertanto preclusi gli identici emendamenti Garocchio 5. 3 e del relatore 5. 8, nonché l'emendamento Garocchio 5. 4.

L'emendamento Cresco 5. 7 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento del Governo 5. 17.

Passiamo alla votazione dell'emendamento del relatore 5. 9.

MARTE FERRARI. Voterò contro questo emendamento di difficile interpretazione.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Lo ritiro, signor presidente.

ANGELA FRANCESE. Signor presidente, proprio in questo momento sono stati presentati numerosi emendamenti e subemendamenti agli articoli successivi, che non possiamo esaminare nel giro di qualche minuto; perciò chiedo una breve sospensione della seduta. Questo non significa che si vogliano allungare i tempi di approvazione del provvedimento, ma così non si può andare avanti. Il Comitato ristretto ha lavorato per sette-otto mesi...

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Quattro anni!

ANGELA FRANCESE. ... perciò non capisco come mai all'ultimo momento si presentino nuovi emendamenti al testo. Questo modo di lavorare non è serio, né produttivo. Pertanto, chiedo di sospendere brevemente la seduta, nella speranza di dare una diversa organizzazione ai nostri lavori.

VINCENZO MANCINI. Sulla base delle considerazioni dell'onorevole Francese, chiedo anch'io che il seguito della discussione sia rinviato a domani mattina, come previsto già dall'ufficio di presidenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla categoria professionale dei quadri aziendali (2030); della proposta di legge d'iniziativa popolare: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile per il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (13) e delle proposte di legge Martinat ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile concernente il riconoscimento dei quadri intermedi (62); Bozzi ed altri: Norme sulla individuazione sul rapporto di lavoro della categoria professionale dei quadri aziendali (134); Bubbico ed altri: Norme in materia di dirigenti e quadri (152); Ianniello: Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile (294); Arisio ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile (482); Mazzotta ed altri: Modifiche al primo comma dell'articolo 2095 del codice civile (517); Belluscio ed altri: Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi (628); Formica ed altri: Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con riferimento ai quadri intermedi (704); Montessoro ed altri: Definizione della nozione di quadro intermedio nei rapporti di lavoro subordinati. Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e norme in materia di formazione professionale (729); Ferrari Marte: Modifica del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile (786); Trantino ed altri: Definizione e disciplina dei quadri intermedi e delle loro associazioni professionali rappresentative (1005).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sulla categoria professionale dei quadri aziendali »; della proposta di legge di iniziativa popolare: « Modifica dell'articolo 2095 del codice civile per il

riconoscimento giuridico dei quadri intermedi » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Martinat ed altri: « Modifica dell'articolo 2095 del codice civile concernente il riconoscimento dei quadri intermedi »; Bozzi ed altri: « Norme sulla individuazione e sul rapporto di lavoro della categoria professionale dei quadri aziendali »; Bubbico ed altri: « Norme in materia di dirigenti e quadri »; Ianniello: « Modifica degli articoli 2094 e 2095 del codice civile »; Arisio ed altri: « Modifica dell'articolo 2095 del codice civile »; Mazzotta ed altri: « Modifiche al primo comma dell'articolo 2095 del codice civile »; Belluscio ed altri: « Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e definizione e disciplina dei quadri direttivi intermedi »; Formica ed altri: « Disposizioni in materia di rapporti di lavoro con riferimento ai quadri intermedi »; Montessoro ed altri: « Definizione della nozione di quadro intermedio nei rapporti di lavoro subordinato. Modifica dell'articolo 2095 del codice civile e norme in materia di formazione professionale »; Ferrari Marte: « Modifica del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile »; Trantino ed altri: « Definizione e disciplina dei quadri intermedi e delle loro associazioni professionali rappresentative ».

Nella mia qualità di relatore propongo il rinvio della discussione ad altra seduta.

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO